

**SENTENZA N. 4/2010**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA

VALLE D'AOSTA

composta dai Magistrati:

ANNUNZIATA dr. Sergio                      Presidente

COMINELLI dr. Paolo                        Giudice relatore

DE MARCO dr. Gerardo                    Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 694 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta nei confronti di L Claudio, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Callà, A Gino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Greppi e Paolo Monti, B Ercole, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Pagani e Lorenzo Chidini, F Edmond, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Palmas;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2010, l'avv. Fabrizio Callà per il convenuto L, l'avv. Domenico Palmas per il convenuto F, l'avv. Giuseppe Greppi per il convenuto A, l'avv. Ignazio Pagani per il convenuto B, e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dr. Claudio Chiarenza;

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto del 28 aprile 2008, il Procuratore Regionale ha citato gli odierni convenuti in

relazione allo smantellamento del macchinario per la produzione del ghiaccio dell'opera pubblica denominata "Palaghiaccio", sita nel comune di XX, contestando loro un danno complessivo di € 587.604,38 (di cui € 386.998,13 per il costo dell'impianto di refrigerazione, € 160.606,25 per l'acquisto di arredi, attrezzature varie e levigatrice, e €40.000,00 per danno all'immagine), facendo risalire l'*eventus damni* all'ottobre 2004, quando avvenne lo smantellamento dell'impianto.

Secondo la prospettazione accusatoria, vi è stata grave negligenza dei soggetti coinvolti, che ha portato alla dismissione di impianti senza che essi abbiano mai funzionato un solo giorno.

Essendo, nelle more del presente procedimento, entrata in vigore la normativa di cui all'art. 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, e modificato con decreto-legge 3 agosto 2009 n. 102, convertito con legge 3 ottobre 2009 n. 141, i difensori dei diversi convenuti hanno presentato con atto autonomo, o nelle memorie difensive, o verbalmente nella prima udienza, istanze con le quali si chiedeva dichiararsi la nullità degli atti istruttori e processuali, per mancanza di specifica e concreta notizia di danno, e parimenti (salvo che per il difensore del B, che ha espressamente richiesto il giudizio nel merito, al fine di conseguire la piena assoluzione del suo assistito) presentavano analoghe istanze relativamente al danno all'immagine.

Con ordinanza del 14 dicembre 2009, questa Sezione accoglieva le istanze relative alla procedibilità per il danno all'immagine, proposte dai convenuti, e dichiarava la parziale nullità dell'atto di citazione, limitatamente al capo relativo al danno all'immagine; respingeva le istanze relative all'eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali; fissava infine, per la discussione della causa, l'odierna pubblica udienza.

La Procura ha proposto riserva facoltativa di appello avverso tale ordinanza, con atto dell'11 gennaio 2010.

I fatti per cui si procede hanno origine nel 1981, ma il danno erariale si verifica nel 2004, con lo smantellamento del macchinario per la produzione del ghiaccio, dell'opera pubblica denominata "Palaghiaccio", sita nel comune di XX; lo smantellamento ha sancito l'inutilità

dell'impianto, e dei beni acquistati e correlati, confermata poi definitivamente nel 2008, con il cambio di destinazione dell'opera e l'accordo di programma fra Regione e comuni per la trasformazione dell'immobile.

La cronologia si può riassumere nei termini seguenti.

1981: il Consiglio Regionale delibera la costruzione del citato impianto artificiale scoperto per gli sport del ghiaccio, opera di interesse turistico-sportivo regionale;

1984: la Giunta regionale assegna incarico per la progettazione di massima della struttura (il progetto è esaminato con cura anche dall'Amministrazione comunale di XX);

1987: la Giunta regionale approva il progetto esecutivo, e procede all'appalto tramite licitazione privata (la costruzione è prevista per la stagione invernale 1988); aggiudicazione nel novembre, lavori iniziati e subito sospesi per le condizioni climatiche;

1988: si approvano sostanziali modifiche al progetto su proposta del Comune, con il conseguente arresto dei lavori per circa un anno;

1991: la Giunta regionale procede alla trattativa privata per assegnare i lavori di costruzione dell'impianto di refrigerazione, che sarà realizzato in cinque anni;

1993: la U.S.L. comunica alla Regione che essendo il fluido refrigerante dell'impianto costituito dall'ammoniaca, occorre un conduttore idoneo, con le necessarie qualifiche professionali per operare con quantitativi di ammoniaca superiori a 200 Kg (nel caso di specie, ne occorrevano 5.000 Kg), situazione successivamente portata a conoscenza del Comune;

1995: la Giunta regionale approva la cessione in comodato al Comune di XX (il relativo atto, dell'11 dicembre 1995, descrive l'immobile come perfettamente idoneo per l'uso cui è destinato);

1996 (aprile): l'impianto di refrigerazione viene collaudato, ma il direttore dei lavori precisa che il collaudo non è completo, per mancanza di un conduttore qualificato relativamente al quantitativo di ammoniaca (si è messo in pressione l'impianto, ma non si è verificata la formazione del ghiaccio);

1996 (agosto): il direttore dei lavori certifica che i lavori relativi all'impianto di refrigerazione sono stati eseguiti a regola d'arte;

1998: la Giunta regionale delibera, su richiesta del Comune, per rendere funzionale l'impianto, l'acquisto della segnaletica, degli arredi e delle attrezzature per spogliatoi ed esterni, delle attrezzature per il campo da hockey, dell'arredamento per bar e cucina, dei macchinari e della attrezzature sportive per il ghiaccio;

tra il 1995 e il 2004, sempre su richiesta del Comune, il complesso viene dotato di copertura;

2004: l'impianto di refrigerazione, mai entrato in funzione, viene smantellato.

2008: la Giunta regionale classifica come opera di interesse regionale l'intervento di riconversione del Palaghiaccio in centro di benessere e ricreativo.

Secondo la prospettazione accusatoria, vi è stata grave negligenza dei soggetti coinvolti, che ha portato alla dismissione di impianti senza che essi abbiano mai funzionato un solo giorno.

Il danno contestato è costituito da:

- €386.998,13 per il costo dell'impianto di refrigerazione (a carico, in parti uguali, di tutti i convenuti);

- €160.606,25 per l'acquisto di arredi, attrezzature varie e levigatrice (a carico di A, L e F in parti uguali);

Totale: €547.604,38.

L'*eventus damni* si verifica nell'ottobre 2004, con lo smantellamento dell'impianto.

I convenuti sono citati in relazione alle qualifiche ricoperte: B, in qualità di responsabile del servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato al turismo dal 1986 al 1997; F, in qualità di ingegnere capo del servizio opere edili e stradali dell'Assessorato ai lavori pubblici dal 1992 al 1997, e poi coordinatore del dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale della Regione; A, in qualità di Assessore al turismo, sport e beni culturali dal 1994 al 1998; L, in qualità di Assessore ai lavori pubblici dal 1994 al 1998, e Assessore al turismo, sport e beni culturali dal 1998 al 2002.

Le difese degli interessati argomentano come segue:

- per B, si osserva fra l'altro che il collaudo è stato effettuato e fa piena prova del fatto che l'impianto fosse funzionante, è il Comune di XX che non lo ha mai attivato; vengono ampliate le argomentazioni a temi generali sull'utilità dell'opera in sé, anche se la Procura contesta soltanto le spese per l'impianto del ghiaccio e gli accessori. Si nega la competenza dell'Assessorato al Turismo. Il Comune ha sostenuto che le spese per l'impianto erano troppo elevate, ma in realtà equivalevano alla cifra spesa ogni anno per gli addobbi natalizi. Si eccepisce la prescrizione, identificando il *dies a quo* con riferimento alla lettera del Comune del gennaio 2004, nella quale si parla dell'inutilizzabilità.

- per F, si afferma l'estraneità alla vicenda della struttura di cui faceva parte, e quindi la propria. Si osserva che la pista da pattinaggio è stata utilizzata, ma con ghiaccio naturale, e quindi soltanto d'inverno. La mancata utilizzazione dell'impianto di refrigerazione non è dovuta all'esito del collaudo (l'impianto poteva funzionare), ma deriva dalla scelta del Comune, giustificata con asseriti costi eccessivi. Le attrezzature e gli arredi sono stati richiesti dal Comune stesso. Si eccepisce la prescrizione, identificando il *dies a quo* nella data del collaudo.

- per A, si osserva che ha ricoperto il proprio incarico di assessore dall'aprile 1994 al luglio 1998, quindi è estraneo a tutta la fase deliberativa iniziale della vicenda, e ha dovuto solo occuparsene in sede di doverosa esecuzione. Si attribuisce ogni responsabilità al Comune, citando anche in questo caso il riferimento al costo degli addobbi natalizi, e si eccepisce la prescrizione.

- per L, si sottolinea, anche nel suo caso, l'estraneità alla fase iniziale, e si richiama la distinzione tra la funzione di indirizzo politico e quella dell'apparato amministrativo. Si ritiene il danno interamente a carico del Comune, per l'impianto di refrigerazione. Si eccepisce la prescrizione, con riferimento al *dies a quo* costituito dalla data del collaudo, e della consegna o liquidazione della spesa, per gli arredi.

All'odierna udienza, i difensori e il Pubblico Ministero hanno ampiamente e articolatamente argomentato nei termini di seguito descritti.

L'avv. Fabrizio Callà, per il convenuto L, richiama la distinzione fra le funzioni di indirizzo

politico e quella dell'apparato amministrativo: relativamente a quest'ultima si sono verificate le carenze per le quali si procede. Quando si giunge al comodato, vi è il certificato di agibilità; la copertura viene introdotta successivamente. Sarebbe stato necessario un incidente di falso per contestare i certificati, l'assessore non poteva considerarli falsi. Nella lettera del Comune si afferma che l'impianto sarà utilizzato a copertura avvenuta, e con ciò il Comune si contraddice. Le spese eccessive non sono provate, e quanto all'acquisto delle attrezzature, si citano lamenti presentati dai turisti. Si evidenziano lo scrupolo con cui ha proceduto la Regione, e le responsabilità del Comune: la colpa del danno va posta a carico di chi non ha utilizzato l'impianto. La prescrizione decorre dal momento del collaudo, non dello smantellamento. Vi è stata una riunione Comune-Regione del maggio 2003, dalla quale è emerso che il Comune non voleva l'impianto, e la Regione ne prende atto (lettera del gennaio 2004). Si chiede pertanto pronuncia assolutoria, e in subordine si eccepisce la prescrizione; in ulteriore subordine, si chiede l'uso del potere riduttivo.

L'avv. Domenico Palmas, per il convenuto F, afferma esservi stato un "errore di bersaglio" da parte della Procura, dovendosi ricercare le responsabilità presso il Comune, non presso la Regione. Al F si contesta il collaudo, ma le competenze appartenevano ad altri assessorati e alla Giunta. Nel merito, il collaudo ha avuto esito positivo. Il fatto contestato al F non sussiste, poiché manca il nesso di causalità: non si è mai detto che l'impianto non era utilizzato perché non funzionava; analogo discorso vale per le attrezzature. Si chiede l'assoluzione, in subordine si eccepisce la prescrizione, e in ulteriore subordine, si chiede l'uso del potere riduttivo.

L'avv. Giuseppe Greppi, per il convenuto A, argomenta sulla divergenza di vedute fra Regione e Comune, in merito all'impianto. Sottolinea che non si è affidato l'impianto ad un Comune privo del necessario personale, perché il servizio viene appaltato. Il Comune voleva in realtà usare il Palaghiaccio per scopi diversi da quelli previsti (da cui la copertura), ossia accetta il comodato per altri scopi. A ha ricoperto il proprio incarico dall'aprile 1994 al luglio 1998, quindi è estraneo a tutta la fase deliberativa iniziale della vicenda, e ha dovuto solo provvedere, doverosamente, all'esecuzione; la responsabilità ricade sul Comune. Si chiede l'assoluzione.

L'avv. Ignazio Pagani per il convenuto B, argomenta sulle funzioni dell'interessato, e relativi periodi. Sostiene la responsabilità del Comune, poichè l'impianto era tenuto male e trascurato, e veniva usato come deposito. Afferma non essere vero che i costi per l'impianto fossero eccessivi. Si chiede l'assoluzione, in subordine si eccepisce la prescrizione, e in ulteriore subordine, si chiede l'uso del potere riduttivo.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dr. Claudio Chiarenza, argomenta in merito alla prescrizione, che va eccepita dalla parte, e si applica prima di giungere al merito; in alternativa, la parte non solleva l'eccezione, perché vuole il giudizio sul merito. Il comodato o la vendita di un residuo non eliminano il danno, che si determina con lo smantellamento; il danno è certo e attuale, infatti, non con il non uso di un bene, ma quando il bene stesso non potrà essere più usato, quindi si sostiene non essere intervenuta la prescrizione. Si tratta, nel caso in esame, di una fattispecie a formazione progressiva, correlata alla non inutilità in concreto, non alla non utilizzazione.

Nel merito, si osserva che il progetto, nato per la stagione invernale del 1988, è stato portato a compimento nel 2004. L'opera in sé non è ancora inutile, e comunque è stata un poco utilizzata, per cui si persegue solo il danno relativo all'impianto demolito, e ai connessi accessori. Si citano i quattro convenuti, che sono stati "presenti" nella vicenda: si trattava di opera di interesse regionale, e doveva essere gestita dalla Regione direttamente. La Regione ha operato con lentezza nel procedere alla realizzazione, e doveva esercitare una vigilanza sul comodatario, ed eventualmente riprendersi il bene oggetto del comodato.

Nelle successive repliche, i difensori hanno contestato, ritenendolo una nuova domanda, quanto argomentato dal Pubblico Ministero in merito ai tempi lunghi della Regione, e all'omessa vigilanza sul comodatario da parte della stessa, e ritenendo trattarsi di una *mutatio libelli* inammissibile.

Considerato in

DIRITTO

Ritiene questa Sezione giurisdizionale che sia necessario in primo luogo prendere in considerazione la complessa vicenda in esame, al fine di ricostruirne lo svolgimento e i progressivi sviluppi, ciò che consentirà poi di valutare adeguatamente i fatti e di individuare la corretta formulazione del giudizio, in fatto e in diritto, relativo sia alle questioni pregiudiziali che al merito.

Si tratta di vicenda che si svolge e si evolve in un arco di tempo considerevole: in pratica dal 1981 (deliberazione della costruzione dell'impianto artificiale per gli sport del ghiaccio) al 2008 (riconversione in centro di benessere e ricreativo).

L'opera viene infatti concepita dalla Regione (1981), e viene realizzata, quale impianto per gli sport del ghiaccio (e viene dotata di impianto di refrigerazione); con tali caratteristiche, essa nel 1995 viene ceduta in comodato dalla Regione al Comune di XX.

Tra il 1995 e il 2004, l'impianto viene dotato di copertura, e nel 1998 la Giunta regionale delibera l'acquisto delle attrezzature e degli accessori per renderlo funzionale.

Sia la realizzazione della copertura, che l'acquisto delle attrezzature e degli accessori, sono stati richiesti dal Comune.

Fino a tale momento, dunque, non si pone un problema di inutilità, né di inutilizzabilità, dell'opera quale impianto sportivo.

Senonché il Comune, con motivazioni relative a spese eccessive (peraltro contestate dalle difese dei convenuti) connesse all'impianto di refrigerazione, non utilizza l'opera come impianto per gli sport del ghiaccio, se non in misura limitata (soltanto nella stagione fredda, con il ghiaccio che si forma "naturalmente") o lo usa in maniera impropria e "riduttiva" (come deposito), nonostante esso Comune abbia chiesto la realizzazione della copertura e l'acquisto di attrezzature e accessori.

Dall'esame degli atti emerge dunque che la tesi, sostenuta dalle difese dei convenuti, appare fondata.

Pur essendo stata la costruzione dell'opera in questione deliberata dalla Regione, ed essendo stata l'opera medesima dichiarata di interesse turistico-sportivo regionale, il danno erariale



costituito dalle somme erogate e che vengono contestate nell'atto di citazione (costo dell'impianto di refrigerazione, mai utilizzato, e costi per l'acquisto di arredi, attrezzature varie e levigatrice, a loro volta inutili), va attribuito al comportamento del Comune di XX, piuttosto che alla Regione.

Alla luce di quanto sopra pur sinteticamente esposto, ritiene il Collegio che emerga con chiarezza come il risultato dannoso (ossia, la spesa inutilmente erogata per l'impianto di refrigerazione e per attrezzature ed accessori, poi non utilizzati) trovi le sue origini nei comportamenti dell'Amministrazione comunale, piuttosto che di quella regionale.

Alla Regione si può bensì imputare di avere operato con tempi di realizzazione troppo dilatati, e di qualche carenza organizzativa (si veda il problema del collaudo soltanto "parziale"): si tratta però di argomentazioni costituenti comunque, come contestato dalle difese dei convenuti, una *mutatio libelli*, e che pertanto non possono essere prese in considerazione. Il complessivo fallimento del progetto, relativamente alle sue finalità turistico-sportive, e la conseguente individuazione di finalità alternative per l'opera (riconversione in centro di benessere e ricreativo) non si possono però spiegare che con il comportamento del Comune.

Le ragioni esposte dal P.M. in udienza, secondo le quali si contesta, quale danno, la non utilizzazione finale, inducono da un lato a rigettare l'eccezione di prescrizione, ma inducono al tempo stesso a giungere ad una pronuncia di assoluzione nel merito, perché lo smantellamento dell'impianto di refrigerazione nasce dal mancato uso da parte del Comune, che pure aveva richiesto la copertura e le attrezzature, ed era appunto il Comune l'ente che doveva utilizzare l'opera, e non l'ha fatto, se non in maniera limitata.

Né può ritenersi fondata l'argomentazione secondo la quale la Regione non avrebbe fornito al Comune un'opera idonea agli scopi che ci si proponeva.

Si consideri infatti che:

- dall'atto di concessione in comodato, risulta che l'opera era perfettamente idonea a servire all'uso cui era destinata;

- ai sensi dell'art. 3 di tale atto, "*sono a carico dell'Ente comodatario le spese necessarie*

*all'uso, nonché quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria*" (cfr. art. 1808 c.c., richiamato dall'art. 9 dell'atto di cui sopra, da cui risulta che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa);

- il fatto che il collaudo dell'impianto di refrigerazione sia "incompleto", non significa che tale impianto non funzionasse, ma solo che il collaudo andava "completato" con l'intervento di personale con qualifiche idonee, personale che si sarebbe comunque dovuto reperire per garantire, dopo il collaudo, la utilizzazione ordinaria dell'impianto stesso: e la gestione dell'impianto spettava ovviamente al comodatario (Comune), il quale la dava in concessione ad una ditta;

- né il Comune, né la ditta concessionaria hanno provveduto in tal senso;

- il Comune ha però chiesto: la copertura (che rendeva, oltretutto, più limitata nel tempo la formazione del ghiaccio naturale nei mesi freddi) e le attrezzature e arredi necessari per l'uso inizialmente progettato.

Sostanzialmente, l'Amministrazione comunale ha seguito, nel corso degli anni, una linea di condotta apparentemente interessata all'impianto sportivo (accettando in comodato l'immobile, chiedendone la copertura, chiedendo fossero fornite le attrezzature e gli accessori necessari all'uso del medesimo), ma al tempo stesso non si è attivato per far funzionare l'impianto con le dovute modalità, né, in caso di difficoltà ad operare in tal senso, ha agito in maniera lineare, informando la Regione di tale impossibilità, ed eventualmente restituendo il bene.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, e della ricostruzione della vicenda che da esse consegue, questa Sezione non può che pronunciare sentenza assolutoria nei confronti degli odierni convenuti.

Restano assorbiti, pertanto, gli altri motivi ed eccezioni sollevati dalle parti.

Relativamente alle statuizioni sulle spese, si osserva che l'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996 n. 639, e l'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135, sono stati interpretati dall'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2

dicembre 2005 n. 248.

Quest'ultima norma (ulteriormente modificata dall'art. 17, comma 30-*quinquies*, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102) ha chiarito che *“il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto”*.

Non essendo stata presentata l'apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., le spese di lite in favore dei convenuti sono liquidate d'ufficio, e in considerazione del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, si ritiene congruo quantificare dette spese nell'importo di €3.000,00 per ciascun convenuto. Il relativo onere grava sull'Amministrazione di appartenenza, ossia la Regione nel cui interesse è stata esperita l'azione, ossia la Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

i convenuti, sigg.ri L Claudio, A Gino, B Ercole e F Edmond;

Condanna la Regione Valle d'Aosta al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, nell'importo di €3.000,00 per ciascuno

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2010.

L'ESTENSORE

(Cominelli)

IL PRESIDENTE

(Annunziata)

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 10/03/2010

